



Luigi Ferrajoli, *Per una Costituzione della Terra. L'umanità al bivio*, Feltrinelli, Milano, 2022, pp. 197

Nella sua ultima opera Luigi Ferrajoli affronta i temi e le preoccupazioni principali del nostro secolo, le reali emergenze in un mondo globale, *strettamente* interconnesso, come la pandemia da Covid-19 ha dimostrato: le catastrofi ecologiche; le guerre nucleari; la produzione e detenzioni di armi; le lesioni delle libertà fondamentali e dei diritti sociali; lo sfruttamento illimitato del lavoro; le migrazioni di massa. Oggi siamo a uno snodo della storia, che non ha precedenti e potrebbe non avere riedizioni; dal 1945 abbiamo le armi della distruzione totale: basterebbe una piccola dose perché ciò avvenga. Le armi, definite da Ferrajoli *beni illeciti* da bandire, esistono già prima di essere impiegate; la fine del mondo potrebbe essere indotta anche da un banalissimo errore e nulla garantisce che troveremo sempre un eroico tenente colonello Petrov, che sceglierà di non premere il faticoso bottone; come nulla garantisce che, razionalmente, nessuno prenderà mai l'iniziativa di utilizzare per primo questi mezzi micidiali, vuoi per delirio di onnipotenza, per sindrome di accerchiamento, o in condizione di sconfitta.

L'intero lavoro, che approda alla proposta in cento articoli di una *Costituzione della Terra*, parte da una domanda: il dibattito scientifico e politico può continuare ad ignorare le massicce aggressioni ai diritti e ai beni fondamentali delle persone che, per un verso, sono in contrasto con tutte le nostre carte costituzionali ed internazionali; per altro, producono danni incomparabilmente maggiori di tutti i delitti perseguiti dal diritto penale, e mettono in pericolo,





Recensioni

ormai in tempi non più lunghi, il futuro dell'umanità? Si tratta della presa d'atto, amara e lucidissima, di come il diritto, nonostante molta enfasi, circa il suo ruolo nei rapporti umani, manifesti una voce *debole, sommessa, inascoltata*, nelle ore più crudeli della storia, come la guerra Russia-Ucraina sta dimostrando. Nonostante ciò, l'Autore auspica un processo di progressiva democratizzazione degli assetti planetari, il quale assegni rilievo paritetico alla dignità di ogni essere umano, al di là delle compagini statali (o consimili) di appartenenza. Sembrerebbe pura utopia. Ma, il configurarsi impellente dei rischi per l'umanità, connessi al reiterarsi dello spirito della guerra e della sopraffazione economica, è tale che appare necessario pensare a evoluzioni radicali circa il modo di intendere i criteri dell'interagire fra le persone e fra i popoli. A questo riguardo, l'affinamento dell'approccio teorico al tema della giustizia (tema trasversale rispetto ai singoli Stati e che esprime istanze universali) può rivestire una funzione di traino culturale rilevante, laddove abbia ad oggetto quelli che Ferrajoli definisce *crimini di sistema*.

Crimini non qualificabili in senso penalistico: aggressioni ai diritti delle persone, che il diritto punitivo non può fronteggiare, in quanto difettano sia di tutti i suoi principi garantistici (responsabilità personale, tipicità, determinatezza), sia di tutti gli elementi costitutivi. Sono quei *crimini* che hanno come vittime, interi popoli; come autori, non singoli individui, ma, interi sistemi politici ed economici; come effetti dannosi, eventi non singoli, determinati e circoscritti in un dato lembo di territorio; come azioni, complesse attività politiche ed economiche di una pluralità indeterminata ed indeterminabile di persone. Emblematico è il cambiamento climatico, imputabile persino allo stile di vita di ciascuno di noi. Per queste ragioni l'Autore propone una "autonomizzazione" di queste violazioni *gravissime* dei diritti umani dal diritto penale, per imputarle a responsabilità politiche: l'ostinazione di affrontarle con il diritto punitivo finisce da una parte, per banalizzarle, assegnando al diritto penale una funzione *avanguardista* che si sostanzia nella capacità di immaginare i possibili futuri pericoli, e predisporre formule per mettere a tacere le ansie poste dai rischi pervasivi che ci circondano; dall'altra, tollerarle, privarle anche di uno stigma negativo.



Recensioni

Ferrajoli, sottolinea i limiti del diritto penale e l'impossibilità dello strumento punitivo di arginare queste violazioni, interrogandosi su una possibile alternativa: le dinamiche del diritto penale hanno fornito, senza dubbio, supporto culturale nel corso della storia, ma oggi, sarebbe straordinario se proprio il diritto sapesse indicare, riflettendo su sé stesso, delle strade nuove.

Alla mente torna subito la comparazione con il diritto e la giustizia penale internazionale. I crimini internazionali hanno in comune con i *crimini di sistema*, la *dismisura*: per il numero di vittime, che sposta il disvalore del delitto dal corpo allo spirito. È la dignità della persona come tale che viene offesa: nei corpi martoriati delle vittime soffre l'intera umanità. La *dismisura* altera il quadro delle categorie concettuali del sistema penale. Ed anche il diritto penale internazionale non sfugge a questa difficoltà, mitigata dalla vocazione universale, in cui l'azione repressiva è coerente con l'universalità del valore della dignità umana. La *dismisura* del Male richiama anche il giudizio della storia, i cui rapporti con il diritto, non sono facili: il giudizio storico ha un carattere più esplicativo che assiologico; il giudizio del diritto ha carattere più assiologico che esplicativo. La memoria storica rinnova *in interiore homine* l'interrogativo delle radici antropologiche del Male, della sua umiltà legata alla fragilità dell'uomo, e colloca la *dismisura* nella sequenza dei fatti sociali. Il diritto penale ha l'arduo compito invece, di ricondurre a "razionalità" il Male: portare a misura l'enormità di quei crimini attraverso le forme di una giustizia nata da esigenze umane e perciò irrinunciabile. Il processo penale internazionale ha la preponderante funzione di accertare la verità e tanto basterebbe per consegnare alla storia una ricostruzione oggettiva degli eventi. A partire dal processo di Gerusalemme a carico di Eichmann ha preso piede la tesi dell'incommensurabilità giuridica e dell'intrattabilità giudiziaria del Male smisurato, impossibile da frazionare nelle condotte e nelle responsabilità dei singoli, in quanto tassello di una situazione storico-politica-culturale-sociale totalizzante. Non è superfluo sottolineare che i giudici non sono storici ai quali si chiede di interpretare vicende generali: la giustizia non è chiamata a "padroneggiare il passato", ha il compito di accertare le responsabilità dei singoli che hanno dato luogo al passato. La parcellizzazione del Male è l'unico modo per non generare incubi collettivi, *ri-sentimenti* di vendetta,



spirali di nuova violenza; serve a umanizzare il Male, renderlo riconoscibile come prodotto dell'uomo.

Se tutto questo è vero per i crimini internazionali, nei *crimini di sistema*, l'indeterminatezza dominante (legata alle vittime, agli autori, ai fatti, al territorio) rende impossibile anche quelle funzioni che il processo penale internazionale si è dato: ricondurre il Male all'uomo; accertare verità storiche.

Le proposte dell'Autore sono concrete, e si collocano sul solco già tracciato dalle carte internazionali e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite: l'espansione del paradigma costituzionale, un costituzionalismo *oltre lo Stato*. Ferrajoli, sottolineando il nesso inscindibile tra pace, diritti e democrazia, ripropone (in un'ottica *espansa*, che ha come destinatario una società civile globale) la teoria del *garantismo costituzionale*. Sembra rileggere, con occhi nuovi (quelli della generazione del ventunesimo secolo) le pagine di *Diritto e ragione* e dei *Principia iuris* in cui l'Autore espone la sua teoria della democrazia *strettamente* legata al diritto: la democrazia non è solo *procedura*, ma *sostanza* fatta di diritti fondamentali e garanzie primarie, secondarie, positive e negative.

Ferrajoli va oltre i confini politici e giuridici dello Stato-nazione. Nella prima parte del *Progetto di Costituzione* riprende tutti quei diritti e libertà, che si sono separati dalla vicenda storica della modernità, l'hanno attraversata, trovando una legittimazione senza precedenti, un'*imbarazzante* auto-fondazione; che sarebbero in grado di proseguire il loro percorso senza riferimento al passato, caratterizzato da una parzialità sociale, raggiungendo quella universalità che prima poteva essere considerata un'imposizione ideologica, oggi, invece, patrimonio comune dell'intera umanità: la dignità della persona, l'uguaglianza, le libertà negative, il principio di legalità penale, il principio del giusto processo, l'umanità delle pene.

Nella *seconda parte*, le garanzie *positive*, le aspettative di prestazione, i *diritti sociali*. Il capitalismo ha una forza plasmatrice immensa che nessun sistema economico-sociale ha mai posseduto. Pur essendo nei fatti un sistema oligarchico, ha fatto suo il meccanismo democratico, coinvolgendo anche le parole eversive per eccellenza, come la libertà. È su tale terreno che si scontrano oggi le ideologie, sulla pietra di paragone dell'*uguaglianza* come scriveva Norberto Bobbio in *Destra e sinistra*. La sinistra assume l'uguaglianza come valore dominante e



Recensioni

costruisce le sue strategie politiche e giuridiche in funzione di essa, per renderla il più possibile effettiva e non astratta, attraverso i diritti sociali in una visione diaconale dello Stato a *servizio* della persona. La destra, liberista e populista, afferma invece, il liberismo come suo credo dominante, connesso al presentabile e alquanto attraente concetto di libertà, e non l'uguaglianza, che si riduce alla parità dei diritti, senza mai chiarire quali essi siano. Oggi questa dicotomia rimane veritiera nella filigrana, ma le forme di contrasto sociale riguardano la coppia esclusione/inclusione. Il populismo e il liberismo tendono a serbare la conquistata situazione di benessere e privilegio per i ceti e gruppi dominanti, per i Paesi. Ferrajoli presenta in opposizione, un paradigma *antiliberalista* e *antisovranista*, di costituzionalizzazione del diritto privato, relativo al carattere pubblico dei diritti e globale delle garanzie, volto perlomeno a riequilibrare l'asimmetria riguardante lo scarto tra i molteplici diritti riconosciuti alle imprese a livello internazionale, e i pochi obblighi a cui le stesse sono sottoposte, specie in termini di rispetto dei diritti umani. Allo stesso tempo, si sofferma sul *principio di sussidiarietà* in forza del quale le istituzioni internazionali di garanzia primaria dovrebbero intervenire allorquando le istituzioni nazionali difettano, o sono inadeguate, come accade in molti Paesi poveri, come la distribuzione dei vaccini antiCovid-19 ha dimostrato con tutte le inefficienze dell'Organizzazione mondiale della sanità.

La *Parte terza* del *Progetto* è dedicata alle garanzie *secondarie* ossia la rigidità costituzionale e le garanzie di giustiziabilità in caso di violazione. Nell'articolato si propone di istituire una *Corte internazionale per i crimini di sistema* e una *Corte costituzionale internazionale*, da affiancare alla Corte penale internazionale e alla Corte di Giustizia (entrambe da riformare). La prima proposta è di particolare interesse. Come accade per i cd. *tribunali d'opinione* che emettono pronunce prive di valore giuridico vincolante, tali istituzioni si propongono di porre all'attenzione dell'opinione pubblica le violazioni dei diritti umani, e al contempo contribuiscono all'avanzamento del diritto internazionale mediante l'approntamento di validi strumenti giuridici utili a chi (Stati, organizzazioni internazionali) vorranno contrastare simili fenomeni. La seconda, in un'ottica globale ripropone la felice e fortuna espressione della *sfera del non decidibile*: tutto ciò che nessuna maggioranza può decidere, e che nessuna maggioranza può non



Recensioni

decidere. Quella sfera di diritti *fondamentali* e *supremi* della persona, che sono inderogabili e che costituiscono la *rigidità* stessa della Costituzione. La rigidità, che non è una garanzia, ma tratto essenziale delle Costituzioni, senza la quale la materia costituzionale non si collocherebbe al vertice dell'ordinamento. Una rigidità che può essere garantita solo dal sindacato di costituzionalità, pronto ad accertare le violazioni, e censurare gli *atti invalidi* come le norme liberticide. La proposta è un controllo di costituzionalità di tutte le fonti, nazionali ed internazionali.

L'Autore sembra scivolare nell'utopia, ma la raffinatezza e la profondità della sua riflessione, ci permette di cogliere dei dati essenziali. Le criticità degli organismi internazionali sono frutto della perdurante sovranità degli Stati come criterio di organizzazione della comunità internazionale, e soprattutto la presenza di "sovranità più sovrane di altre": basti pensare alle difficoltà della Corte penale internazionale che sembrano riproporre il *dualismo di Norimberga*, la sindrome amico/nemico e vincitori/vinti. La riflessione allora si sposta sulla definizione di Costituzione, e di conseguenza di popolo e democrazia politica. Definizioni molto diverse a seconda che nei nostri "progetti di mondo" tendiamo a far convergere, o a far divergere, le differenze. La prima concezione, riferibile a Carl Schmitt, è la costituzione *identitaria*, formulata nella prima metà dell'900 e riproposta oggi dai tanti populismi e sovranismi, che si unisce all'idea del popolo come macro-soggetto dotato di una volontà unitaria e della democrazia come onnipotenza delle maggioranze. Tale concezione ha come presupposto la coesione sociale e l'omogeneità culturale dei soggetti a cui è destinata, che a livello internazionale è ovviamente improponibile. Presupposto è l'esclusione, l'opposizione tra identità e volontà del *demos*, e tutti gli altri, i diversi, i dissenzienti, l'altro da qualificare come nemico (*feind*). Diversa, è la seconda concezione: la Costituzione intesa come sistema di limiti e vincoli rigidamente imposti a tutti i poteri, a garanzia del pluralismo politico e dei diritti fondamentali. È il patto di convivenza pacifica tra differenti e diseguali: un patto di non aggressione con cui si conviene la tutela e il rispetto delle differenze; un patto di mutuo soccorso con cui si stabilisce la riduzione delle diseguaglianze materiali ed economiche. Di conseguenza è opposto il fondamento della



Recensioni

democrazia: non l'omogeneità, l'idea del popolo come totalità politica e l'omologazione delle minoranze alla maggioranza, ma l'uguale valore associato a tutte le differenze. Diverso il principio costitutivo della politica: la solidarietà tra diversi, uguali perché riconosciuti tali in dignità e diritti.

Ferrajoli, guarda a questa seconda accezione di Costituzione, antinazionalista e antifascista. Necessaria. Come patto di convivenza e solidarietà tra differenti e diseguali. La *Costituzione della Terra* non serve a rappresentare una supposta omogeneità sociale o un'identità collettiva di un popolo, ma a garantire i diritti fondamentali delle persone.

In quest'opera Ferrajoli "smaschera" i malintesi fondamentali delle nostre società. Stati nazionali, *provinciali* e *patetici*, arroccati dietro una presunta identità, che dichiarano guerra alla diversità rafforzando a dismisura il diritto penale, tralasciando le reali emergenze criminali della postmodernità e segnando il definitivo passaggio dallo Stato sociale a quello securitario-penale; un diritto che non mira agli attori politici ed economici, che hanno causato la grande crisi postmoderna, ma alle sue vittime. Non più la lotta alle diseguaglianze, ma alle differenze, che cela disumanità e immoralità, che le stesse istituzioni ostentano: che cosa sono le politiche anti-immigrazione, se non la torsione del diritto penale che trasforma il migrante, invasore dei confini che minaccia la nostra identità nazionale, in un nemico da respingere? una "non-persona", privata di tutti i diritti, come il *bannitus* medioevale, a cui negare persino il soccorso in mare.

È dinanzi ai "malintesi" e alle urgenze del nostro tempo che Ferrajoli in cento articoli propone l'*ethos*, la sedimentazione progressive delle conquiste della civiltà giuridica, minacciate sia dalle politiche sovraniste, sia dal liberismo che sgretola i diritti sociali e ripropone nuove forme di schiavitù delocalizzate presso mondi lontani dal nostro. Una *Carta* dotata di tutte le garanzie del paradigma costituzionale novecentesco, accolte nelle carte nazionali ed internazionali, ma che a livello globale scivolano nel cortocircuito della sovranità dei singoli Stati e, quindi, nel dualismo amico-nemico. *Garanzie* che necessitano di una maggiore *rigidità* assicurata da istituzioni internazionali di controllo e di sussidiarietà, affrancate dagli Stati, slegate dal "potere" della cittadinanza che è l'accidente di nascita.



Recensioni

Pier Paolo Portinaro ne *Autocrazia della ragione, liberismo dei diritti, democrazia dei garanti* (Edizioni universitarie LED, 2011) nell'approfondire il *programma normativo* di Luigi Ferrajoli lo contrappone a Norberto Bobbio, che definisce il “*teorico delle promesse non mantenute dalla democrazia*”; Ferrajoli è “*il teorico dell'obbligatorietà del mantenimento di quelle promesse*”. Le *promesse non mantenute* sono la violazione del diritto, della *sostanza* della democrazia, i profili di illegittimità del potere. Le *promesse* sono le garanzie, che in quest'opera l'Autore traspone in un ordine superiore, internazionale; proposte da una diversa angolazione: un *altrimenti* rispetto al diritto, al penale in particolare. Le sue proposte, come la garanzia dei beni vitali e la protezione dai beni micidiali, infatti, rilevano il *limite* del diritto penale e guardano *ad altro*; rilevano il *limite* del processo penale internazionale guardano *altrove*, a forme diverse di giustizia. Un *altrimenti* da individuare nella formula *espansa* del paradigma costituzionale e del garantismo di carattere globale, che hanno già dimostrato la loro fortuna all'indomani delle atrocità del secondo conflitto mondiale sul solco del progetto kantiano dello *Stato di popoli*.

Gianluca Ruggiero

(Dottorando di ricerca in Diritti, Economie e Culture del Mediterraneo presso l'Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Dipartimento Jonico)